



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La celebrazione del matrimonio: le nozze

Autore: Edizioni Simone | 03/12/2016



Pubblicazioni di matrimonio, celebrazione, la prova del matrimonio.

Il matrimonio costituisce una **fattispecie a formazione successiva** in quanto

per la sua celebrazione la legge richiede una serie di attività tutte coordinate al raggiungimento dello stesso fine. Tali attività sono:

Publicazione

La pubblicazione precede la celebrazione vera e propria. Essa si fa mediante *affissione* per otto giorni consecutivi, alla porta della casa comunale, nei comuni di residenza degli sposi, di un *atto in cui siano indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove essi intendono contrarre matrimonio*.

Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti (cd. **pubblicità notizia**) l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio, affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione (cfr. artt. 102 ss.), ove sussistano impedimenti. La disciplina delle pubblicazioni è stata modificata dagli artt. 50 ss. del d.P.R. 3 novembre 2000,

1. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) che ha abrogato talune disposizioni contenute nel codice civile. Il citato decreto è intervenuto anche in materia di opposizione, stabilendo che la presentazione di questa non sospende automaticamente la celebrazione del *matrimonio*; è il Presidente del Tribunale che può, ove ne sussista l'opportunità, sospendere la celebrazione sino a che sia stata rimossa l'opposizione.

È prevista per la pubblicazione (art. 100) tanto la **riduzione del termine**, per gravi motivi, quanto la **dispensa** per cause gravissime; la pubblicazione, inoltre, non è necessaria per il matrimonio contratto in imminente pericolo di vita (art. 101).

Celebrazione

La celebrazione del matrimonio civile avviene pubblicamente, dinanzi all'*ufficiale dello stato civile*, alla presenza di *due testimoni* (art. 107). Il matrimonio costituisce un *actus legitimus*, nel senso che i nubendi non possono apporvi né condizioni né termini: deve essere cioè *puro*.

La *volontà delle parti* ha un *contenuto obbligato*, è «formale e non contenutistica, nel senso che essa si esprime con l'adesione al matrimonio come configurato nel sistema» (TRABUCCHI).

Il matrimonio è *perfetto* solo dal momento della *dichiarazione dell'ufficiale di stato civile*. Anche se le parti hanno dichiarato il loro consenso, possono revocarlo, e non c'è matrimonio, ad esempio, se nell'intervallo tra le dichiarazioni degli sposi e quella dell'ufficiale giudiziario, uno degli sposi muore (si pensi agli effetti successori).

È ammessa la **celebrazione per procura** se uno degli sposi risiede all'estero o, in tempo di guerra, per i militari. Si ricordi che il *procuratore* non è rappresentante dello sposo, ma solo suo *nuncius*, cioè semplice portavoce di questi.

La procura deve essere fatta per *atto pubblico* e deve contenere l'espressa indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La celebrazione deve avvenire entro 180 giorni dal rilascio della procura. L'autorizzazione per celebrare il matrimonio per procura è concessa dal Tribunale in *camera di consiglio*, sentito il P.M., con decreto non impugnabile (art. 111).

Prova

La *prova del matrimonio* può essere data esclusivamente con l'**atto di celebrazione**, estratto dai registri dello stato civile: solo tale atto attribuisce lo *status* di coniuge.

Il **possesso di stato**, inteso come *complesso di circostanze da cui la prassi sociale desume l'esistenza di un corrispondente titolo*, non è sufficiente; tuttavia, quando

è conforme all'atto di celebrazione, ne sana ogni difetto di forma.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone
**MANUALE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
(DIRITTO CIVILE)**

di Massimiliano Di Pirro

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**